

# COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 20/03/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA N. 3/2019/INPR

L'anno duemiladiciannove e questo giorno venti del mese di marzo alle ore 14.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. BORNEO Claudio	Sindaco		SI
Rag. Aloisio Vincenzo, Antonio	Vicesindaco	SI	
Sig. Cirigliano Vincenzo	Assessore	SI	

Assegnati n. 3 – In carica n. 3 - Presenti n. 2 – Assenti n. 1;  
Presiede Dott. Borneo Claudio in qualità di Sindaco;  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Noto  
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;  
Letto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile il responsabile dell'Area Amministrativa Contabile ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 81,97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi 4 e 12, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", il quale prevede che, ai fini del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo;

VISTO il Regolamento 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 8, 18, 58, 59, 60 e 65 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", secondo cui le Sezioni di controllo della Corte dei Conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti Locali e il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli Enti controllati;

VISTO l'art. 11, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL";

VISTO l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 179 del 2007 e nn. 39 e 40 del 2014, n.37 del 2011, n. 60 del 2013, n.10 e n. 275 del 2016, nonché n. 6/2017;

VISTO l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- Legge europea 2013 bis";

VISTA la deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, in data 30 gennaio 2019, della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante disposizioni in materia di "Programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l'anno 2019";

VISTA la delibera n. 3/2019/INPR della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Basilicata notificata con pec in data 5 marzo 2019, avente ad oggetto: "Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi per il 2019";

DATO ATTO che della succitata delibera va data comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte Comunali;

RITENUTO provvedere in merito;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA


1. Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Basilicata n. 3/2019/INPR, notificata con pec in data 5 marzo 2019, avente ad oggetto: "Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi per il 2019";
3. di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, alla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, per quanto di competenza;
4. Di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico di questo Comune, verrà comunicato, in elenco, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le disposizioni.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

**Linee generali di attività e  
programma dei controlli e delle analisi  
per il 2019**



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata  
Viale del Basento, 78 - 85100 POTENZA  
[www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

**Linee generali di attività e  
programma dei controlli e  
delle analisi per il 2019**



## INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi per il 2019</b>	
1. Premessa	1
2. L'attività della Sezione regionale nel 2018	3
3. Il programma di attività della Sezione regionale per il 2019	5
4. L'attività consultiva	11
5. Le modalità del controllo	12
6. Aspetti organizzativi	15
 <b>Allegato n. 1</b>	
1. Determina n. 1/2019	16

LINEE GENERALI DI ATTIVITÀ E PROGRAMMA DEI CONTROLLI  
E DELLE ANALISI PER IL 2019

1. Premessa

1.1. - La Corte dei conti è tenuta a definire annualmente i programmi di controllo e delle analisi, nonché i criteri di riferimento che regolano l'esercizio di tale funzione, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Le Sezioni regionali di controllo, a loro volta, definiscono i rispettivi programmi tenendo conto di quelli elaborati dalle Sezioni riunite, dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato (quanto agli aspetti che possono riguardare il coinvolgimento di livelli di governo diversi da quello statale), dalla Sezione delle autonomie (quanto agli aspetti specificamente relativi alla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali) e, infine, anche dalla Sezione degli affari internazionali e comunitari (quanto agli aspetti connessi alla gestione di risorse finanziarie di provenienza comunitaria).

1.2. - In tale contesto normativo va richiamata l'attenzione, per l'anno 2019, sulle indicazioni che sono state fornite alle Sezioni regionali dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 22 approvata nell'adunanza del 21 dicembre 2018.

A seguito dell'intestazione a tale Istituzione superiore di controllo - ad opera di leggi anche non recenti - di nuovi compiti, assai ampi e che investono l'intera realtà amministrativa, il perimetro dei controlli e delle analisi ad essa intestati (e, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo) si rivela più articolato e complesso che in passato.

Tra l'altro, gli effetti della nuova *governance* economica europea si riverberano direttamente sulle politiche di bilancio nazionali e, di conseguenza, su quelle delle Regioni e degli Enti Locali, dovendo trovare esecuzione, da parte di questi livelli di governo, principi di rango costituzionale che, per la oggettiva complessità, devono presiedere alla affermazione e allo sviluppo della cultura del buon andamento nel contesto del rispetto del principio di legalità.

D'altra parte, la normativa richiesta, dal *Fiscal compact* - fatta propria dall'Italia con l'introduzione in Costituzione della regola del pareggio di bilancio (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 e legge di attuazione 24 dicembre 2012, n. 243 e, in particolare, l'art. 20) - assegna un ruolo fondamentale alle decisioni politiche di allocazione delle risorse, che risultano vincolate, a tutti i livelli di governo, al perseguimento dell'obiettivo di equilibrio complessivo del quadro di finanza pubblica (v., in questi termini, la richiamata deliberazione Sez. riun. 21 dicembre 2018,





n. 22, "Programmazione dei controlli e delle analisi per il 2019" approvata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti).

1.3 - I più stringenti vincoli di finanza pubblica hanno determinato, altresì, la necessità di intervenire sulla riduzione e sulla riqualificazione della spesa, ricorrendo a strumenti finalizzati a realizzarne un più penetrante controllo, anche di natura qualitativa. Di qui, l'impegno - che il Parlamento ha richiesto a tutti i livelli di governo - per una effettiva esecuzione della legislazione sulla "revisione della spesa" ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 174/2012, intesa come processo permanente di analisi della qualità di essa, allo scopo anche di migliorare la produttività (efficienza ed economicità) delle istituzioni pubbliche nei termini di un attento monitoraggio delle diverse politiche pubbliche (v. deliberazione n. 22/2018 cit., paragrafo 12).

Attraverso l'attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la Sezione, è stata costruita una batteria di indicatori di *performance* idonei a consentire valutazioni sulla qualità della spesa e a supportare le metodologie per la *spending review* grazie alla disponibilità di un'ampia serie di dati gestionali presenti sul portale Opencivitas, costituito per l'elaborazione e l'aggiornamento dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni e ai servizi fondamentali degli enti territoriali. A tale attività deve necessariamente essere affiancata una azione di verifica della funzionalità raggiunta delle strutture che ciascuna Amministrazione abbia dedicato all'esecuzione del d.lgs. n. 150/2009, come integrato dal d.lgs. n. 74/2017. E ciò in considerazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si tratta, nel corso del 2019, di avviare - in contraddittorio con gli Enti Locali - tavoli di analisi e di approfondimento su alcune politiche pubbliche da decidere nell'ambito del programma annuale della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 22/2018 cit., par. 42, ultima frase).

1.4 - L'esercizio dei controlli deve assicurare, in ogni caso e per ciascun settore o area di intervento, un'efficacia propulsiva, in grado di stimolare nelle diverse Amministrazioni (sia a livello del decisore politico, per gli aspetti connessi ai momenti della programmazione strategica, che a livello delle diverse burocrazie, per gli aspetti connessi all'attuazione dei programmi specifici di natura gestionale) iniziative per l'individuazione di priorità e di scelte progettuali che devono privilegiare il perseguimento, in concreto, del principio del buon andamento quale previsto dall'art. 97, comma 2, Cost., principio che deve tradursi, tra l'altro, nella verifica della effettiva sussistenza della qualità dei servizi da rendere alla comunità (v. deliberazione n. 22/2018 cit., paragrafi 12; 14; 38).

1.5 - Riguardo alla ripresa economica, che si riteneva potersi avviare a realizzazione in alcuni settori dell'economia con conseguente impatto sul sistema delle entrate dei bilanci pubblici, è evidente che si tratta di riservare maggiore attenzione alla composizione della spesa



e alla sua destinazione, recuperando livelli più elevati di utilizzo per quella che dovrebbe essere destinata al potenziamento delle infrastrutture in quanto volano del sistema economico locale (v. deliberazione n. 22/2018 cit., paragrafi da 27 a 32).

## 2. L'attività della Sezione regionale nel 2018

2.1 - Nell'anno 2018 si è avuto modo di assistere al consolidamento della nuova impegnativa serie di compiti che il decreto-legge n. 174/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243/2012, ha affidato alle Sezioni regionali di controllo.

A seguito della mancata parificazione dello schema di Rendiconto, approvato con DGR 684/2016 della Giunta regionale (successivamente integrata dalla DGR n. 866/2016), relativamente all'anno 2015, nel corso del cui giudizio la Sezione ha affermato che «il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale», con approvazione del Rendiconto in questione con L. R. 30 dicembre 2016, n. 31 si è rilevato, purtroppo, la sussistenza di diverse anomalie anche nel nuovo documento contabile approvato.

È stato accertato, a seguito di una complessa indagine istruttoria, con deliberazione n. 73/2017, infatti, che il rendiconto approvato conteneva «risultanze non veritiere, non attendibili e non sostenibili».

Conseguentemente, la Sezione regionale di controllo della Basilicata (in seguito, Sezione) non è stata posta nelle condizioni di adempiere al più importante dei compiti previsti dal citato d.l. n. 174: la "parificazione" del rendiconto generale della Regione, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio relativamente all'esercizio finanziario 2016. Infatti, solo alla fine dell'anno, in particolare, nel mese di novembre 2017 è stato presentato dalla Regione per il dovuto riscontro lo schema del Rendiconto generale 2016 (D.G.R., n. 1056 del 24 novembre 2017, che è stato successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1409 del 21 dicembre 2017). A seguito di tale anomalo differimento dei termini entro i quali si sarebbe dovuto esplicitare l'attività di controllo della Corte, solo in data 22 luglio 2018 si è potuto procedere alla parificazione con eccezioni del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016 (delib. n. 33/2018/PARI); alla decisione in questione risulta allegata la rituale relazione sulla sana gestione finanziaria (un documento complesso di 794 pagine).

Specifica attenzione la Sezione ha dedicato, quindi, ai problemi derivanti dall'adeguamento della Regione al rispetto della legislazione contabile da applicare e all'evoluzione interpretativa che la Corte Costituzionale ha reso nel periodo di tempo considerato (2015-2017).



In esecuzione della puntuale previsione contenuta nell'art. 1, commi 2 e 8, del d.l. n. 174/2012, si è approvata la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi di spesa emanate dalla Regione Basilicata nel corso dell'anno 2016 (delib. n. 31/2018/RQ del 31 maggio 2018, per un totale di 245 pagine).

Nel corso del 2018 la Sezione si è trovata impegnata, poi, a svolgere specifiche indagini "ad hoc" che sono refluite in referti elaborati da altri livelli di controllo (Sezione delle autonomie).

2.2 - Un'altra e non meno rilevante serie di documenti contabili sui quali la Sezione ha concentrato la sua attenzione è stata costituita dalla gestione finanziario-contabile degli Enti Locali e da quella delle AUSL regionali (ASP; ASM; Azienda Ospedaliera SAN CARLO; CROB con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e seguenti).

Sotto il primo profilo, la Sezione ha proseguito il controllo-monitoraggio dei bilanci degli Enti Locali, secondo quanto richiesto dall'art. 1, commi 166-167, della legge finanziaria 2006, come modificati dall'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 citato; gli esiti di tale attività rifluiranno, in buona parte, nell'anno 2019.

La Sezione ha svolto tale controllo su un adeguato numero di amministrazioni locali, così che, ad oggi, essa dispone di un patrimonio conoscitivo riferito, da un lato, agli andamenti di entrata e di spesa sia dei Comuni che delle Province e, dall'altro, all'esistenza, per gli enti che ha potuto sottoporre ad analisi, di situazioni di criticità variamente affrontate e risolte, o non risolte, nei vari esercizi finanziari.

La Sezione ha inteso condividere, comunque con le istituzioni locali interessate le risultanze del controllo effettuato, previo ricorso all'applicazione di indicatori finanziari, anche a struttura complessa, capaci di evidenziare l'andamento dei fenomeni economico-finanziari a maggiore impatto sulla tenuta dei bilanci.

Specifica attenzione si è continuata a mantenere sulle verifiche dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e sugli effetti della loro valutazione ad opera delle Sezioni regionali, anche a seguito, comunque, dei sopravvenuti interventi normativi, nonché sull'attività di controllo svolta dagli Organi di revisione economico-finanziaria (deliberazioni dal n. 40/2018 al n. 52/2018).

Nel contesto dell'esercizio del controllo di legittimità-regolarità assumono specifico rilievo le pronunce relative alle spese effettuate dai 9 Gruppi consiliari presenti nell'Organo rappresentativo della volontà popolare (delibere dal n. 12/2018/FRG al n. 20/2018/FRG).

### 3. Il programma di attività della Sezione per il 2019

Il programma di attività per il 2019 si svilupperà, in continuazione logico-temporale, secondo le linee tracciate nel paragrafo precedente per le analisi in materia di finanza regionale



e di finanza locale, focalizzandosi sulla gestione di alcune amministrazioni statali aventi sede nella Regione; a tal riguardo, si avrà modo di cogliere le interferenze tra le diverse politiche pubbliche a queste ultime intestate dal sistema dei poteri vigente (*government*).

3.1 - In tema di *finanza regionale*, l'impegno della Sezione riguarderà: il giudizio di parificazione del rendiconto regionale sia riferito all'esercizio finanziario 2017 sia riferito all'esercizio finanziario 2018; la relazione annuale sulla copertura delle leggi regionali di spesa (2017-2018); la verifica dei bilanci preventivi e dei bilanci di esercizio degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale, sulla base della metodologia individuata dalla l. n. 266/2005 prendendo in considerazione anche più esercizi finanziari (biennio - triennio) in modo da cogliere la qualità dell'andamento della spesa sia nel breve che nel medio periodo; il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari.

3.2 - Il *rendiconto della Regione* formerà oggetto di analisi, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, quale rappresentazione dei fatti di gestione che hanno dato svolgimento e attuazione alle politiche regionali espresse nei documenti regionali di programmazione e di bilancio, in continuità temporale con il rendiconto 2016.

E', infatti, il rendiconto a compendiare i risultati della gestione regionale a fronte delle funzioni-obiettivo e, cioè, delle missioni/programmi che all'Amministrazione sono assegnate dall'Assemblea legislativa, con l'approvazione - tramite il bilancio - della relativa provvista finanziaria, e dal Governo regionale, con le direttive elaborate per la gestione e l'azione amministrativa, indirizzate ai diversi corpi burocratici (strutture "centrali" e relativi organismi di supporto).

^Date le previsioni del bilancio annuale, l'analisi del rendiconto può consentire, con il ricorso ovviamente all'attivazione di specifiche indagini (SSRR; risorse umane; società partecipate), di risalire all'attuazione dei programmi regionali sotto il profilo dei tempi, dei modi e dei costi, e ai loro risultati, verificando le componenti - di carattere organizzativo e funzionale, oltre che finanziario - che hanno concorso al conseguimento o meno degli obiettivi attesi.

3.3 - Ai predetti fini, utili elementi informativi saranno tratti dalla relazione annuale del Presidente della Regione sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, che sarà redatta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida e dello schema di relazione approvati con deliberazione della Sezione delle autonomie, e dalla relazione sul rendiconto della Regione, elaborata, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, come richiamati dall'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 174/2012, anch'essa sulla base delle linee guida e dello schema di relazione-questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie.



Di fondamentale importanza, ai fini della redazione di tale relazione e quale ausilio alle analisi ed alle valutazioni della Sezione, si dimostra l'operatività del Collegio dei revisori, organo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138/2011 ed istituito con l'art. 12 della L.R. n. 35/2012.

La Sezione proseguirà nella verifica di tutti gli aspetti di particolare complessità che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Attenzione particolare sarà, poi, assicurata alla verifica degli equilibri di bilancio, dell'indebitamento e del rispetto del patto di stabilità interno.

Saranno, inoltre, esaminati gli andamenti più significativi della gestione delle entrate, delle spese e dei residui, la situazione della cassa ed il risultato di amministrazione, la struttura del conto economico e dello stato patrimoniale, le problematiche relative agli organismi partecipati ed alla sanità.

3.4 - La Sezione, in aggiunta alle linee di analisi e di verifica sinora sviluppate, così come esposte nelle decisioni di parifica degli anni passati, intende proseguire nell'implementazione di analisi avviate nel corso del 2018.

Il controllo indipendente esterno sul rendiconto, svolto dalla Corte dei conti, non esaurisce, infatti, la ricognizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle funzioni pubbliche che l'ordinamento assegna, ai sensi della legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1, alla Regione, tali funzioni essendo svolte - oltre che dall'Amministrazione regionale - da un insieme assai articolato di enti pubblici (agenzie, aziende, società e altri organismi), con il concorso dello Stato.

Tutti si presentano, infatti, variamente collegati alla finanza regionale, il cui contributo alle politiche pubbliche regionali non può che essere ricostruito attraverso dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli rinvenibili nel documento riassuntivo della gestione finanziaria regionale, nella prospettiva, tra l'altro, della necessaria elaborazione del bilancio consolidato previsto dall'art. 18 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91.

Da ciò, coerentemente con l'ampiezza delle analisi di finanza pubblica regionale richieste dal d.l. n. 174/2012, deriva l'utilità di sperimentare - nell'intendimento della Sezione - una linea di analisi che, ripercorrendo quella da tempo sviluppata dalle Sezioni riunite con riguardo al rendiconto generale dello Stato, riesca a "ricomporre" le principali politiche pubbliche regionali attraverso il contributo che ad esse danno non solo le strutture dell'Amministrazione regionale, ma anche gli organismi richiamati.

In questa direzione, il controllo della Corte è orientato ad includere, oltre all'analisi delle poste contabili recate dal documento, verifiche circa i risultati conseguiti dalle politiche regionali nei diversi settori d'intervento; la correttezza, l'economicità e l'efficienza delle

gestioni poste in essere per l'attuazione delle politiche; la congruenza fra gli obiettivi stabiliti, i risultati ottenuti e le risorse investite; l'adeguatezza degli strumenti - l'organizzazione, i procedimenti, i raccordi fra livelli di governo, le risorse umane, le tecniche di gestione - impiegati per le diverse finalità.

Inoltre, seguendo le indicazioni delle Sezioni riunite, si cercherà di riconnettere la programmazione regionale all'individuazione di indicatori da utilizzare nell'analisi dei costi e dei fabbisogni standard per i servizi resi e le funzioni svolte (analisi dei costi per materia, per settore, per intervento così come dispone - per ciò che attiene il fattore della produzione costituito dall'applicazione delle risorse umane (lavoro) - l'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001).

In tal caso, si tratta di evitare che le indicazioni di principio rimangano tali; da qui la necessità di supportare momenti di sperimentazione che non debbono coinvolgere l'universalità delle diverse tipologie di istituzioni (ma, se mai, individuarne alcune che assicurino un adeguato livello di successo puntando l'attenzione sugli indicatori utili per la misurazione della gestione quanto più efficiente delle risorse umane).

L'individuazione di tali indicatori, distintamente per ciascuna attività istituzionale, presuppone, innanzitutto, che si utilizzi una metodologia condivisa sia nei contenuti sia sotto il profilo informatico e che risulti gestibile utilizzando i più moderni strumenti dell'ITC.

In considerazione del fatto che occorre, ormai, assicurare adeguata esecuzione alle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera d), della legge 4 marzo 2009, n. 15, la Sezione intende proseguire nella messa a punto di specifici interventi nei riguardi delle istituzioni interessate, mettendo a confronto i risultati derivanti dall'analisi delle attività sia finali che strumentali. Da qui la necessità di definire sia un piano di attività istituzionale da sottoporre a costante controllo (monitoraggio) sia i relativi costi e fabbisogni standard, partendo dall'analisi organizzativa e dall'archivio dei procedimenti/procedure intestati alle Unità Operative di cui si intenda calcolare il costo, dopo aver verificato la auspicabile istituzione di specifiche banche-dati. Azioni che hanno visto il coinvolgimento delle diverse dirigenze, che sono state più volte sollecitate, in occasione di seminari organizzati dalla Sezione negli anni trascorsi, a curare processi di autovalutazione sia propri che del personale in posizione collaborativa.

Particolare attenzione sarà posta, poi, sui processi decisionali che portano all'impiego dei fondi (cofinanziamento) destinati agli interventi socio-strutturali comunitari (programmazione 2014-2020 in atto) e ai risultati ottenuti, nonché ai sistemi di controllo in atto praticati (avendo riguardo alla effettiva valutazione degli interventi attuati).

Costituiranno, infine, oggetto di approfondimento specifico alcune tematiche particolarmente rilevanti per l'anno 2019; in particolare, si avrà modo di valutare, in una ottica di gestione amministrativa *multilevel* gli effetti, sotto il profilo della loro utilizzazione (tempi e modi), dei contributi comunitari, statali e regionali alle manifestazioni di preparazione



all'evento di "Matera 2019" (ALL. 1), in quanto designata "Capitale della cultura" per tale anno, sia pure secondo una scansione temporale che nel precedente programma era stato deciso di ancorare a un periodo di analisi triennale.

Parimenti, si avrà modo di analizzare gli effetti che tali interventi potranno avere sui livelli di occupazione, attivando una specifica indagine sulla funzionalità dei Centri per l'impiego in connessione con il sistema delle agenzie private di collocamento, anche interinali, anche a seguito della entrata in vigore della L. R. 13 maggio 2016, n. 9, recante la «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva», come modificata dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

A tal riguardo, si richiama l'intendimento delle SS.RR. espresso nella richiamata deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018, secondo cui «...meritano un particolare approfondimento, ai diversi livelli di governo (che sono statali e regionali, n.d.a.), le misure avviate o realizzate in esito alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio europeo indirizzate all'incremento dell'efficienza del mercato del lavoro, al miglioramento dell'istruzione e al superamento della discrasia fra la domanda e l'offerta di professionalità e alla riallocazione della spesa sociale.» (paragrafi 2 e 4).

Nell'ambito dell'attenzione che deve essere posta alle politiche pubbliche intestate alle autonomie funzionali operanti nel territorio lucano, assumerà rilevanza una specifica indagine, riguardante l'Università degli studi (UNIBAS), avente ad oggetto lo stato di esecuzione delle leggi regionali 24 luglio 2006, n. 12 e 30 dicembre 2010, n. 33, che dovrà essere condotta, per le implicazioni di ordine funzionale che ne derivano, lungo un arco di tempo più ampio di quello annuale.

3.5 - La Sezione si propone di continuare a concentrare la propria attenzione anche sulla legislazione regionale di spesa; gli esiti della relativa istruttoria, riferite agli anni 2017-2018, saranno contenuti in una relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma n 2, del decreto legge n. 174/2012.

L'impegno in tale direzione mira ad accertare la presenza di coperture finanziarie sostenibili anche nel lungo periodo (almeno cinque anni), al fine di offrire all'Organo rappresentativo della volontà popolare (Consiglio regionale) elementi conoscitivi utili circa le possibili criticità derivanti dalla legislazione onerosa.

La Sezione intende continuare ad offrire al Legislatore regionale, nella sede della relazione annuale, un contributo interpretativo in ordine ai complessi problemi che si pongono con l'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale delineato dagli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., della conseguente legge rinforzata e del necessario adeguamento dell'ordinamento contabile che, in Basilicata, presenta da tempo un sostanziale adeguamento ai principi posti dal d.lgs. n. 118/2011.



3.6 - La sanità pubblica resta il comparto di spesa regionale (Missione 13; articolata in 5 programmi) più impegnativo e consistente.

Da qui, l'attenzione che la Corte dei conti e le sue articolazioni regionali sul territorio (Sezioni regionali) prestano a tale settore, anche al fine di contribuire alla costruzione e alla comparazione dei conti regionali sulla base di criteri e metodi omogenei.

*Tali aspetti, e quelli emergenti dalle relazioni redatte dai Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 174/2012 ed all'art. 1, comma 170, della legge 266/2005, continueranno a formare oggetto di esame da parte della Sezione in un'ottica di medio periodo (biennio-triennio); a tale analisi si aggiungerà quella riguardante il grado di funzionalità raggiunto dagli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.) in relazione a specifici aspetti dell'attività svolta dai Dipartimenti delle strutture operanti sul territorio (controllo meso e micro).*

La positiva tendenza alla riduzione della spesa, sia in valore nominale che in termini reali, e i risultati delle analisi comparate fra Regioni si rivelano significativi - secondo anche le rilevazioni effettuate dalla Corte - dell'esistenza di margini utili a più razionali impieghi delle risorse disponibili (soprattutto sul versante della spesa corrente); il che implica, per un verso, un monitoraggio costante del rapporto obiettivi-risorse (anche procedendo a specifiche analisi sulla funzionalità dei controlli interni) e degli esiti delle gare di acquisizione di beni/servizi gestite, ormai, con riconosciuta professionalità dalla costituita SUARB, e, per altro verso, l'estensione di sistemi di contabilità analitica ancora insufficientemente sviluppati.

La contabilità analitica dovrebbe consentire, comunque, la comparazione di strutture incaricate di svolgere specifici servizi (emergenza-urgenza; integrazione socio-sanitaria; prevenzione; tutela della salute dei lavoratori; carte dei servizi) che si rivelano formare oggetto di particolare interesse da parte della comunità locale.

3.7 - Sul versante degli *Enti Locali*, le risultanze delle relazioni (sotto forma di risposte ai questionari) trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali relativamente ai rendiconti 2015-2017 saranno oggetto di analisi in modo da rilevare eventuali situazioni di criticità e suggerire le opportune misure correttive. Tale attività di verifica verrà svolta in modo da pervenire, sulla base di un confronto dei dati esposti, a un'analisi completa delle decisioni assunte riguardo ad alcuni istituti contabili (fondo pluriennale vincolato; riaccertamento straordinario dei residui; costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità).

A tali attività potranno affiancarsi una serie di altri controlli, previsti da specifiche norme, come quelli concernenti l'esame delle relazioni annuali degli Enti Locali a norma dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 - TUEL; l'esame delle relazioni di fine mandato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 149/2011; le verifiche circa le situazioni di predissesto finanziario degli Enti Locali ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011; l'analisi dei rendiconti delle spese sostenute da





partiti e formazioni politiche in occasione di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ai sensi dell'art. 13 della l. 96/2012.

All'esito di ciascuno di tali controlli, potranno essere emanate, a seconda dei casi, pronunce *ad hoc* per singoli Enti, o pronunce a contenuto di referto alle amministrazioni e agli organi rappresentativi degli Enti, ferma restando la possibilità, come sinora avvenuto, di trattare tali aspetti nel contesto delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 166, legge n. 266/2005.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 1, cc. 611-612, della Legge di stabilità 2015, sarà, altresì, di interesse della Sezione - come accennato - esaminare il tema delle *società partecipate e i relativi piani di razionalizzazione, nonché quello degli organismi strumentali (art. 1, c. 799, L. n. 208 cit.)*.

Infatti, significativi risparmi di spesa possono derivare da un'attenta razionalizzazione di numerose aziende e società controllate dalle Amministrazioni locali tramite analisi che consentano piena trasparenza delle informazioni contabili e di bilancio, anche al fine di far luce su rapporti economici e finanziari in essere con le Amministrazioni che ne hanno promosso la costituzione.

3.8 - Le Sezioni riunite, nel programma generale di controllo per il 2019, hanno sottolineato come, da un lato, l'importanza e l'ampiezza delle funzioni di controllo sulla finanza degli Enti Locali assegnate alla Corte dei conti nel corso degli anni e, dall'altro lato, i nuovi vincoli all'indebitamento degli enti, evidenzino l'esigenza di elaborare una specifica *relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale. Essa riguarderà gli esercizi finanziari 2016-2017 (dati SIOPE), utilizzando le metodologie e l'esperienza di analisi già maturata avuto riguardo agli esercizi finanziari 2014-2015; relazione che sarà integrata da altra avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei dati finanziari rilevabili dalla banca dati SIRTEL a condizione che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato metta a disposizione della Corte dei conti i relativi dati.*

Le attività di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti Locali, infatti, tradizionalmente concentrate - prima delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 174/2012 - su verifiche di tipo "micro", per risultare compiutamente utili nelle analisi di politica economica regionale e nazionale, richiedono un collegamento ed una contestualizzazione di tipo sia "meso" che "macro".

In tale direzione si è posta la Sezione che, già dal 2015, ha posto specifica attenzione alla creazione di una banca-dati (anni 2010-2014) di utile supporto alla realizzazione di un siffatto tipo di controllo che si nutre dei risultati dell'applicazione delle scienze statistiche.

3.9 - La Sezione svolgerà, infine, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti e sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione.



In questo ambito, le funzioni della Sezione sono disciplinate, per la generalità delle amministrazioni statali, dalla l. n. 20/1994, come modificata da successive disposizioni intervenute con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 123/2011.

A parte le funzioni di controllo preventivo (le cui modalità e i cui tempi sono disciplinati dall'art. 27, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340), nell'ambito del controllo sulla gestione la Sezione si propone di completare, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge n. 20/94, la linea di lavoro che ha avuto ad oggetto l'organizzazione e la gestione delle risorse destinate alle attività museali ed espositive di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; indagine che si svolge su un arco temporale più ampio dell'anno dovendo ricomprendere gli esiti di interventi mirati alla valorizzazione de "I sassi" di Matera.

#### 4. L'attività consultiva

4.1 - La *funzione consultiva*, che la Sezione regionale è legittimata ad esercitare all'interno del rapporto di ausiliarità da assicurare nei riguardi della Regione e degli Enti Locali, si può definire complementare a quella di controllo: il territorio comune ad entrambe è costituito, infatti, dalle materie di contabilità pubblica e dall'esigenza di perseguire la regolare e sana gestione finanziaria delle Autonomie Territoriali (Regione; Province; Comuni).

4.2 - La funzione consultiva dovrà continuare a rappresentare, pertanto, una occasione di arricchimento e di innovazione della funzione di controllo, essendo orientata, in linea di massima, a prevenire e, in un certo senso, ad anticipare le problematiche che sono destinate ad emergere nell'applicazione della legislazione finanziaria di interesse non solo nazionale ma anche regionale e locale.

La Sezione ha inteso promuovere, sulla base di positive esperienze maturate da altre Sezioni di controllo, rapporti specifici con la Presidenza della Giunta e con la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendo un protocollo d'intesa stipulato in data 4 maggio 2018, riservandosi, tuttavia, di estenderlo al Consiglio delle autonomie locali, appena esso sarà istituito.

Lo scopo di questo protocollo sarà duplice: consentire all'ente proponente di confrontare la problematica che lo interessa con quelle, simili o analoghe, di altri enti; dar modo all'organo rappresentativo degli Enti Locali (Cal), dalla data del suo insediamento, e alla Regione, comunque, di "arricchire" con le valutazioni i quesiti presentati alla Corte, consentendo a questa di inquadrare il tema del quesito in un contesto più ampio e, perciò, di fornire indicazioni e orientamenti di principio da valere anche per eventuali successivi casi che si dovessero presentare.

L'utilità di tale funzione potrà risultare accresciuta, in definitiva, con il contributo determinante del Consiglio delle autonomie, attraverso il "valore aggiunto" che esso sarà in



grado di apportare alle richieste di parere che provengono dagli Enti Locali, venendosi tutto ciò a contestualizzare nell'ambito degli impegni assunti dalle Assemblee regionali con la sottoscrizione, nel 2007, della "Carta di Matera".

## 5. Le modalità del controllo

5.1 - Criteri fondamentali posti a base dell'attività di "controllo sulla gestione", nei suoi diversi aspetti (finanziario-contabile; amministrativa; tecnica), sono quelli della programmazione e del rapporto con il sistema dei controlli interni, nonché quelli - già peraltro rilevati - della rilevanza che le politiche pubbliche (sanità; TPL; sviluppo economico) esaminate hanno sulla vita dei cittadini/utenti (*analisi di impatto*).

Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui, a differenza del controllo di legittimità-regolarità, che ha come unico parametro la conformità dell'atto a norme giuridiche, il "controllo sulla gestione" (nei due profili in cui si articola la disciplina dell'analisi delle politiche pubbliche) assume a propri parametri e criteri di analisi tecniche e regole che sono rinvenibili in discipline scientifiche, soprattutto economiche, aziendalistiche e statistiche, nonché dalla contabilità pubblica; di esse si avvale per verificare la rispondenza (dei risultati) dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, sia statali che regionali, per valutare l'efficienza e l'economicità dell'attività stessa, per segnalare agli organi rappresentativi le misure necessarie a ridurre inefficienze, riallocare risorse, riordinare strutture, semplificare procedimenti, migliorare - in buona sostanza - la funzionalità delle istituzioni.

La circostanza che il controllo indipendente esterno, esercitato dalla Corte dei conti, non possa che investire la generalità delle Amministrazioni, anche in maniera integrata tra loro, è - appunto - all'origine delle puntuali esigenze cui si è ritenuto di fare cenno.

La *prima*, cui soddisfa il presente documento, si rinvia, ancora una volta, nella l. n. 20/1994, laddove questa richiama la definizione di "programmi annuali" di controllo, così che questi sembrano essere circoscritti - secondo una nota espressione della Corte costituzionale (n. 470/1997) - "alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali" nel contesto territoriale di riferimento.

La Sezione regionale elabora, comunque, i suoi programmi di controllo sia, tenendo conto delle specificità proprie della realtà regionale (delib. 22/SSRRCO/2018/INPR, par. 1) oltre che - come detto - dei programmi annuali di controllo deliberati, in generale, dalle Sezioni riunite e, più specificamente, dalla Sezione delle autonomie e dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.



La *seconda* è quella di istituire una diretta relazione tra gli strumenti di controllo e l'efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni (accertamento dei tempi, dei modi e dei costi dell'attività amministrativa).

Il riferimento è alla progressiva valorizzazione del sistema dei controlli interni posti a supporto di una sempre migliore gestione delle risorse pubbliche (artt. 4-6, d.lgs. n. 286/1999; art. 33, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), costituendo un baluardo alla diffusione di comportamenti illegali e una misura di contrasto a fenomeni di corruzione (d.lgs. n. 33/2013, come integrato dal d.lgs. n. 97/2016).

Essi si fondano sul presupposto che spetti in primo luogo alle Amministrazioni (e agli amministratori), al di là di ogni controllo esterno, di organizzare le risorse di cui dispongono nella maniera più economica, efficiente ed efficace possibile (v. deliberazione n. 22/2018 cit., paragrafo 39).

In considerazione di ciò, i controlli interni vanno riguardati, ormai, come parte integrante dell'organizzazione amministrativa e la loro disciplina è prerogativa di ciascuna Amministrazione in aderenza ai principi indicati negli articoli 73 e 74 del d.lgs. n. 150/2009, così come integrati dall'obbligo istituzionale di elaborare il piano triennale della performance che va completato dal piano triennale anti-corruzione).

È da condividere la tesi secondo cui «i controlli esterni non possono che avere fra i propri oggetti principali proprio il funzionamento dei controlli interni, vale a dire i metodi e le tecniche da questi applicati, la loro strutturazione e i loro risultati. In tale direzione le norme stabiliscono, infatti, che il controllo esterno della Corte dei conti, nell'accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle leggi, verifichi anche il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione (art. 3, comma 4, l. n. 20/1994; art. 7, comma 7, secondo periodo, l. n. 131/2003; art. 148 Tuel, nel testo modificato dal d.l. n. 174/2012 cit.; Corte cost. n. 29/1995), cosicché l'efficace funzionamento di tali controlli è ragione sufficiente per far sì che il controllo indipendente esterno non segua gli itinerari già da essi percorsi» (cfr. deliberazione 266/2014/INPR del 17 dicembre 2014 della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

5.2 - Un altro aspetto di primario rilievo è costituito dal criterio che si presenta intrinseco all'esercizio dei controlli sulla gestione, per cui la Sezione, nell'elaborare i suoi documenti di controllo, valuta le deduzioni svolte dalle Amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti presentati all'Assemblea regionale o, comunque, ad altri Organi rappresentativi della volontà popolare e liberamente eletti.

In considerazione di ciò, la Sezione si conferma nell'impegno di sviluppare le proprie analisi con il metodo dell'interlocuzione e del confronto con l'Amministrazione (principio del contraddittorio), affinché i *report* di controllo da essa approvati siano il risultato di riflessioni maturate nella piena cognizione delle posizioni e delle impostazioni espresse dallo stesso Ente sottoposto a controllo, in aderenza alle prescrizioni fornite dalla Sezione centrale di controllo



sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato (delib. n. 12/2018/G, recante "Linee-guida per l'esercizio del controllo di gestione").

5.3 - L'attività di controllo sulla gestione, declinata sotto lo specifico profilo del "controllo di gestione" (verifica della produttività delle risorse umane e del conseguente costo del lavoro), deve essere anche in grado di assicurare l'inveramento nell'attività amministrativa, sottoposta ad analisi, del principio di trasparenza quale risulta disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione", come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in modo da offrire un concreto contributo istituzionale al sistema di contrasto ai fenomeni di illegalità nella Pubblica Amministrazione così come risulta recentemente definito dalla legislazione vigente e per la diffusione del rispetto del principio di legalità tra le giovani generazioni.

A tal fine la Sezione, intendendo coinvolgere le altre istituzioni statali operanti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), sulla base del protocollo d'intesa stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale nel corso del 2016, intende proseguire nella organizzazione di eventi culturali per promuovere la diffusione del principio di legalità tra le giovani generazioni. A tal fine, uno specifico incontro con esse verrà organizzato, nel corso dell'anno, nel territorio del Comune di Matera (12 marzo 2019), d'intesa, naturalmente, con l'Ufficio Scolastico Regionale.

## 6. Aspetti organizzativi

Sul piano interno delle tecniche di lavoro della Sezione, sia nei rapporti con l'Amministrazione regionale che con gli Enti Locali, si avrà cura di completare la messa a punto di un "Manuale del controllo sulla gestione", che potrà essere elaborato anche con l'apporto delle Amministrazioni interessate, al fine di utilizzarlo come strumento di carattere metodologico e informativo.

Si tratta di un esercizio da realizzare, comunque, sulla base delle informazioni assunte nell'ambito dell'esercizio delle funzioni intestate alla Sezione e debitamente sistematizzate in uno specifico "Archivio delle istituzioni"; esso deve consentire la "storicizzazione" di ogni struttura pubblica che sia intestataria di specifiche competenze.




Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ciascuno per la parte di competenza, si dichiara di aver espresso parere come riportato nell'atto deliberativo.

Il responsabile dell'Area Amministrativa Contabile  
F.to Rinaldi Raffaele

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Silvana Noto



Il Presidente  
F.to Dott. Claudio Borneo

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li **27 MAR. 2019**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li **27 MAR. 2019**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27 MAR. 2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **27 MAR. 2019**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Silvana Noto


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Silvana Noto

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **27 MAR. 2019**



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Silvana Noto)